

**REGOLAMENTO (CE) N. 2626/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 13 dicembre 1999**

**che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) occorre operare una distinzione tra funghi preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico di cui alla sottovoce 2001 90 50, da un lato, e funghi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico di cui alla voce 2003 10, dall'altro;
- (2) conformemente al testo delle note esplicative del sistema armonizzato per la voce 2001, il sale, può essere aggiunto, tra altri additivi, ai prodotti di tale voce; in questo caso il sale è stato aggiunto soltanto ai fini della preparazione;
- (3) per poter fare la distinzione con i prodotti della sottovoce 2003 10, risulta necessario limitare il tenore totale di sale nei prodotti della sottovoce 2001 90 50;
- (4) è opportuno limitare il tenore in peso di sale ad un massimo di 2,5 %;
- (5) la nota complementare 1 del capitolo 20 va chiarita in modo tale da rispecchiare detta modifica;
- (6) occorre abrogare i punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1196/97 della Commissione <sup>(3)</sup> utilizzato in precedenza per classificare prodotti in questione in

base al loro tenore di aceto, a prescindere dal tenore di sale;

- (7) le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo della nota complementare 1 del capitolo 20 della nomenclatura allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo seguente:

- «1. Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, aventi tenore, in peso, di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, uguale o superiore a 0,5 %. Inoltre, i funghi di cui alla sottovoce 2001 90 50 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore a 2,5 %.»

*Articolo 2*

Sono eliminati i punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1196/97.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 170 del 28.6.1997, pag. 13.